

L.R. 1-8-2008 n. 26

Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere in Regione Liguria.

Pubblicata nel B.U. Liguria 6 agosto 2008, n. 11, parte prima.

Art. 3

Obiettivi.

1. Per l'attuazione dei principi enunciati all'articolo 1, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze e in raccordo con le altre istituzioni, determina i propri obiettivi in funzione delle seguenti strategie:

- a) integrazione della differenza di genere, delle priorità e dei bisogni rispettivi delle donne e degli uomini affinché si raggiunga la parità tenendo conto degli effetti all'atto della pianificazione e attuazione di tutte le politiche (gender mainstreaming);
- b) acquisizione di poteri, responsabilità e sviluppo delle capacità individuali attraverso l'eliminazione e la prevenzione di ogni discriminazione e la compensazione degli svantaggi derivanti da atteggiamenti, comportamenti e strutture esistenti per partecipare attivamente al mondo economico, sociale e politico (empowerment).

2. Gli obiettivi che fanno capo alla strategia di cui al comma 1 lettera a), i cui strumenti sono disciplinati dal Titolo II della presente legge, attengono a:

a) il miglioramento della conoscenza, al fine di:

- 1) favorire la conoscenza di informazioni statistiche necessarie per impostare le politiche generali e di settore;
- 2) migliorare l'elaborazione dei rapporti periodici sul mercato del lavoro e lo sviluppo dei contenuti delle relative banche dati;
- 3) promuovere ricerche, studi e la raccolta sistematica di documentazione sulla condizione femminile e sulle discriminazioni;

b) l'introduzione del bilancio di genere, al fine di:

- 1) favorire una migliore comprensione degli atti e documenti pubblici;
- 2) integrare la dimensione di genere nella programmazione, attuazione e valutazione delle strategie di sviluppo regionale;
- 3) perseguire un impiego equo delle risorse e una maggiore efficacia di genere nella spesa pubblica;

c) la promozione di iniziative di sensibilizzazione e comunicazione istituzionale, al fine di:

- 1) favorire il cambiamento culturale verso una società con ruoli equilibrati e non discriminatori di genere;
- 2) superare gli stereotipi di genere a partire dalle giovani generazioni;

d) la promozione di prassi socialmente responsabili nella Regione Liguria, al fine di un impiego qualificato delle donne nell'amministrazione regionale, di favorirne la progressione di carriera e la presenza negli organi di direzione e di introdurre la dimensione di genere in tutti i settori della struttura regionale.

3. Gli obiettivi che fanno capo alla strategia di cui al comma 1 lettera b), le cui politiche o gli strumenti sono disciplinati dal Titolo III della presente legge, attengono a:

a) il miglioramento della vivibilità urbana a vantaggio della popolazione residente, al fine di:

1) favorire la riorganizzazione degli spazi urbani e dei tempi della città in una prospettiva di genere;

2) favorire la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé;

b) l'aumento dell'occupabilità e della buona occupazione, al fine di:

1) favorire la condivisione delle responsabilità tra i genitori nei confronti dei figli attraverso il consolidamento di alleanze tra generi e generazioni;

2) promuovere lo sviluppo e la diffusione della società dell'informazione favorendo l'uso delle nuove tecnologie della comunicazione anche attraverso l'incentivazione di forme organizzative che adottino il telelavoro;

3) promuovere l'imprenditorialità femminile, attività di accompagnamento allo start-up di nuove imprese e azioni di formazione per le donne imprenditrici anche in collaborazione con le associazioni datoriali;

c) lo sviluppo delle pari opportunità nei rapporti sociali e politici, al fine di:

1) promuovere la partecipazione paritaria di donne e uomini nei processi decisionali attinenti le politiche pubbliche e nei luoghi di decisione sia in ambito pubblico sia privato;

2) promuovere interventi di prevenzione della violenza di genere, di diffusione della cultura della legalità e del rispetto dei diritti ed assicurare adeguato sostegno alle vittime di violenza;

3) promuovere iniziative di sostegno per le donne migranti o appartenenti a minoranze etniche che ne favoriscano l'integrazione nella vita sociale, politica, culturale e civile.

28

Politiche regionali di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

1. La Regione, con la legge regionale 21 marzo 2007, n. 12 (Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza), individua gli strumenti ed i programmi per assicurare il sostegno alle donne e ai minori vittime di violenza e promuovere interventi di prevenzione della violenza di genere, di diffusione della cultura della legalità e del rispetto dei diritti, anche con il coinvolgimento e la partecipazione delle istituzioni territoriali e dell'associazionismo di settore.

2. Nell'ambito degli interventi di cui alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) la Regione provvede ad attivare e a mantenere la

realizzazione dei Centri anti violenza e dei programmi anti violenza, come definiti dalla L.R. n. 12/2007 a favore delle donne, sole o con minori, vittime di violenza ovvero a sostenere altresì i centri già esistenti sul territorio regionale.